



## Disposizioni per l'importazione di merci vegetali

**Dal 1° gennaio 2020 anche nel traffico viaggiatori vigono disposizioni più severe per l'importazione di materiale vegetale da Stati terzi. Di norma l'importazione di materiale vegetale vivo da Stati terzi, come ad esempio piante, frutta, verdura, fiori recisi, semi, eccetera, è consentita soltanto con un certificato fitosanitario. Per le merci a rischio fitosanitario elevato provenienti da determinati Stati terzi vige invece il divieto d'importazione.**

### L'essenziale in breve

Le principali disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2020 sono le seguenti.

- **Obbligo del certificato per l'importazione di merci da Stati terzi:** dal 2020 vegetali e prodotti vegetali (come verdura, frutta, fiori recisi, semi, legno, ecc.) possono essere importati in Svizzera da Paesi al di fuori dell'Unione europea (UE) e del Principato del Liechtenstein soltanto se scortati da un certificato fitosanitario valido. Inoltre, occorre tenere presente che all'atto dell'importazione tali merci sono soggette all'obbligo di controllo. Ciò vale anche nel traffico viaggiatori. Dal 1° gennaio 2020 l'importazione senza certificato fitosanitario è consentita soltanto per pochi frutti che, notoriamente, non comportano alcun rischio fitosanitario per l'Europa: ananas, noci di cocco, durian, banane e datteri.
- **Divieto d'importazione per merci a rischio fitosanitario elevato:** l'esperienza insegna che determinati vegetali e prodotti vegetali rappresentano un rischio decisamente elevato per quanto concerne l'introduzione in Europa di organismi nocivi particolarmente pericolosi. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 per tali merci vige il divieto d'importazione. È ad esempio vietato importare tuberi di patata, viti, piante di agrumi, terra e terreno di coltura da Paesi non UE.

### Perché sono necessarie disposizioni d'importazione più severe?

Da alcuni anni in Svizzera, e in generale in Europa, si è sempre più confrontati con nuovi organismi nocivi che costituiscono una seria minaccia per la salute dei vegetali. L'intensificarsi degli scambi commerciali internazionali e il traffico viaggiatori, in particolare, contribuiscono notevolmente all'introduzione di tali organismi. La comparsa



di malattie e parassiti dei vegetali può causare ingenti perdite all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale nonché pregiudicare notevolmente la funzione del bosco.

Nonostante l'applicazione delle disposizioni d'importazione non è stato possibile evitare l'introduzione con sempre maggiore frequenza di nuovi organismi nocivi. Si sono pertanto rese necessarie disposizioni più severe e misure supplementari per garantire una migliore protezione dei vegetali. La diffusione di nuovi organismi nocivi avviene prevalentemente con lo spostamento di materiale vegetale infestato nel commercio globale e nel traffico viaggiatori, ragion per cui occorrono disposizioni più severe e maggiori controlli, in particolare nel settore delle importazioni.

## Considerazioni generali

La provenienza della merce è determinante per valutarne il rischio fitosanitario. A tal proposito si distingue tra:


- **Stati terzi**, ovvero tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, dell'UE e del Principato del Liechtenstein, fermo restando che le isole Canarie, Ceuta, Melilla, i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare nonché, dal 2021, il Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord) sono considerati Stati terzi; e
- **Stati membri dell'UE, Principato del Liechtenstein e Svizzera:** questi Paesi hanno riconosciuto reciprocamente l'equivalenza delle loro disposizioni in materia di salute dei vegetali il che rende possibile la libera circolazione delle merci sui rispettivi territori (senza controlli fitosanitari all'importazione).

Per le merci, la cui importazione è consentita, vale, in generale, quanto segue.

- Il materiale vegetale importato da uno **Stato terzo** deve essere scortato da un **certificato fitosanitario**. Questo documento ufficiale è rilasciato, su richiesta, dal servizio fitosanitario del Paese esportatore e deve soddisfare quanto prescritto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC).
- I vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione (piante in vaso, bulbi, nesti, tuberi, ecc.) importati dall'**UE** o dal Principato del Liechtenstein devono essere scortati da un **passaporto fitosanitario** (cfr. all. 8 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali; RS 916.201). Il passaporto fitosanitario è stato introdotto in Svizzera nel 2002 come agevolazione, rispetto al certificato fitosanitario, per il traffico merci con l'UE. Conferma che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie e può essere rilasciato soltanto dalle aziende omologate a tal fine e dalle autorità competenti del Paese interessato.



In Svizzera l'organo competente per i controlli fitosanitari di merci regolamentate importate da Stati terzi è il Servizio fitosanitario federale (SFF). I controlli all'importazione vengono effettuati presso gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. Grazie all'equivalenza delle disposizioni in materia di salute dei vegetali con l'UE è possibile importare in Svizzera merci vegetali provenienti da Stati terzi anche attraverso uno Stato membro dell'UE. In questo caso i controlli fitosanitari avvengono di norma nel primo punto di entrata nel territorio dell'UE («first point of entry»).



Rappresentazione semplificata dei documenti e dei controlli necessari per l'importazione di merci vegetali da Stati terzi e da Stati membri dell'UE.

## Divieto d'importazione

Sulla base di un'analisi del rischio è stato stilato un elenco di merci la cui importazione comporta un rischio fitosanitario elevato per l'Europa (cfr. all. 5 OMF-UFAG; RS 916.201.1). Gli arbusti, in particolare, sono stati identificati come vettori significativi di nuovi organismi nocivi. Per queste **merci a rischio fitosanitario elevato** (dette talvolta anche «piante ad alto rischio») vige il divieto d'importazione, segnatamente dal 14 dicembre 2019 nell'UE e dal 1° gennaio 2020 in Svizzera. Tra le merci vietate figurano:

- i vegetali destinati alla piantagione (escl. sementi, materiale in vitro e bonsai) dei seguenti generi e specie: *Acacia*, *Acer*, *Albizia*, *Alnus*, *Annona*, *Bauhinia*, *Berberis*, *Betula*, *Caesalpinia*, *Cassia*, *Castanea*, *Cornus*, *Corylus*, *Crataegus*, *Diospyros*, *Fagus*, *Ficus carica*, *Fraxinus*, *Hamamelis*, *Jasminum*, *Juglans*, *Ligustrum*, *Lonicera*, *Malus*, *Nerium*, *Persea*, *Populus*, *Prunus*, *Quercus*, *Robinia*, *Salix*, *Sorbus*, *Taxus*, *Tilia* e *Ulmus*;
- i vegetali e le parti di vegetali di *Ullucus tuberosus* (Olluco);
- i frutti di *Momordica* (cetriolo amaro) provenienti da Stati terzi o da regioni di Stati terzi in cui è notoriamente presente l'organismo nocivo *Thrips palmi* e in cui non sono state messe in atto misure efficaci per il suo contenimento.

Gli Stati terzi, previo allestimento di un fascicolo esaustivo, possono presentare una domanda di esclusione dal divieto d'importazione per singole merci. Se da un'analisi del rischio (effettuata dalla EFSA) risulta che il rischio rappresentato da una determinata merce dello Stato terzo in questione è accettabile, per questo Paese è revocato il divieto d'importazione (ev. a determinate condizioni).

Anche l'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.201) contiene elenchi di merci la cui importazione in Svizzera da determinati Stati terzi è vietata o consentita soltanto a determinate condizioni (cfr. all. 5, 6 e 7). Sulla base di misure urgenti, l'UFAG può inoltre vietare temporaneamente l'importazione di ulteriori merci qualora la situazione fitosanitaria in uno Stato terzo subisca un forte peggioramento o compaiano nuovi organismi nocivi.

In determinati casi (ricerca, diagnosi, selezione varietale, selezione, conservazione di risorse vegetali minacciate e formazione), è possibile

richiedere al SFF una lettera di autorizzazione per l'importazione o il trasferimento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, terra, terreno di coltura o merci vietate.

## Obbligo del certificato

Dal 1° gennaio 2020 chiunque intenda importare **materiale vegetale vivo da Stati terzi** necessita, di norma, di un certificato fitosanitario del Paese esportatore. Per materiale vegetale s'intende, oltre ai vegetali interi, parti vive di vegetali come frutta, verdura, bulbi, nesti, radici, fiori recisi, sementi, polline vivo, rami, foglie, legno o macchinari e veicoli forestali e agricoli, eccetera (cfr. all. 6 OSaIV-DEFR-DATEC).

Di norma le merci provenienti da Stati terzi vanno notificate al SFF al più tardi il giorno precedente l'importazione utilizzando l'applicazione TRACES-NT e all'atto dell'importazione devono essere sottoposte ai controlli fitosanitari a cura del SFF. L'obbligo del certificato vige altresì per l'importazione nel bagaglio personale nel traffico viaggiatori (anche per piccole quantità). Dal 2020 negli aeroporti svizzeri la Confederazione ha intensificato i controlli nel traffico viaggiatori e negli scambi commerciali di merci.

**I seguenti frutti possono essere importati da Stati terzi senza certificato fitosanitario:** ananas (*Ananas comosus*), noci di cocco (*Cocos nucifera*), durian (*Durio zibethinus*), banane (*Musa*) e datteri (*Phoenix dactilifera*). Secondo l'attuale stato delle conoscenze, l'importazione di questi frutti non comporta alcun rischio fitosanitario per l'Europa.



## Materiale da imballaggio in legno

Anche il materiale da imballaggio in legno può favorire l'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, come ad esempio il tarlo asiatico del fusto. Pertanto, prima di poterlo utilizzare per l'importazione di merci da Stati terzi, il materiale da imballaggio in legno deve essere sottoposto a un trattamento termico e la sua conformità deve essere certificata da un marchio specifico (cfr. [ISPM n. 15](#)).

## Traffico viaggiatori

Nell'importazione di merci da Stati terzi, prima del 2020 nel traffico viaggiatori erano previste agevolazioni per piccole quantità di frutta, verdura (escl. patate) e fiori recisi per uso personale. **Dal 1° gennaio 2020 non vi è più alcuna agevolazione** e di conseguenza anche nel traffico viaggiatori il materiale vegetale vivo, come frutta, verdura, piantine, sementi, eccetera, importato da Stati terzi deve essere scortato da un certificato fitosanitario. Questo vale non soltanto per la Svizzera, bensì anche per l'UE.

Spesso il materiale vegetale trasportato da Stati terzi in Svizzera o nell'UE da viaggiatori o servizi postali non adempie i requisiti fitosanitari. Per ovviare a questa situazione, dal 2020 le aziende attive nel traffico viaggiatori e che prestano servizi postali o di corriere sono tenute a informare i propri clienti sulle prescrizioni fitosanitarie rilevanti. Gli ae-

roporti internazionali, le aziende di trasporto attive a livello internazionale (persone e merci), i servizi postali nonché le aziende che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza (p.es. commercio online) devono mettere a disposizione dei viaggiatori e dei propri clienti il materiale informativo del SFF e pubblicarlo sui propri siti Internet.

## Importazioni dall'UE

---

L'UE e la Svizzera costituiscono uno spazio fitosanitario comune in cui vige il sistema del passaporto fitosanitario. Pertanto, in virtù dell'accordo bilaterale vigente, in linea di massima il materiale vegetale può circolare liberamente sui rispettivi territori. Tuttavia, i vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione (p.es. nesti, portainnesti, bulbi, radici e determinate sementi) possono essere importati in Svizzera dall'UE soltanto con un passaporto fitosanitario (per maggiori informazioni cfr. Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario).

I viaggiatori possono importare in Svizzera dall'UE vegetali senza passaporto fitosanitario nel **bagaglio personale** a condizione che non vengano utilizzati per scopi professionali o commerciali (uso personale). Le isole Canarie, Ceuta, Melilla, i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare nonché il Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord) sono considerati Stati terzi.

## Autorizzazione eccezionale

---

Per le merci vietate, per quelle che non adempiono le condizioni di importazione o per gli organismi da quarantena, in determinati casi (ricerca, diagnosi, selezione varietale, selezione, conservazione di risorse vegetali minacciate e formazione) può essere concessa una deroga, la cosiddetta lettera di autorizzazione. Le merci importate con una lettera di autorizzazione sono soggette a restrizioni d'uso. Pertanto, il loro utilizzo è consentito soltanto nel rispetto di misure di sicurezza rafforzate in strutture di quarantena.

Le strutture di quarantena ufficiali della Confederazione o dei Cantoni, denominate «**stazioni di quarantena**», vengono utilizzate in particolare se il SFF ritiene che il rischio di infestazione sia da elevato a molto elevato. Il SFF può riconoscere come struttura di quarantena anche un locale aziendale; in questo caso si tratta di una «**struttura di confinamento**». Essa viene utilizzata ad esempio per la messa in quarantena di merci per le quali il SFF ritiene che il rischio di infestazione da organismi nocivi regolamentati sia da basso a medio.

## Basi legali

---

Le disposizioni fondamentali nel settore della salute dei vegetali sono sancite nell'**ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi** (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20) emanata dal Consiglio federale in virtù della legge sull'agricoltura e della legge forestale il 31 ottobre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Le disposizioni tecniche nonché gli elenchi delle merci e degli organismi nocivi regolamentati sono contenuti nell'**ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali** (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Questa ordinanza definisce in particolare gli organismi da quarantena, gli organismi regolamentati non da quarantena nonché le merci che non possono essere importate o messe in commercio oppure quelle la cui importazione o messa in commercio è possibile soltanto a determinate condizioni.

Le misure urgenti e le disposizioni fitosanitarie temporanee sono disciplinate in **due ordinanze**, rispettivamente dell'UFAG (OMF-UFAG; RS 916.202.1) e dell'UFAM (OMF-UFAM; RS 916.202.2). In tali ordinanze è sancito anche il divieto d'importazione per merci a rischio fitosanitario elevato.

## Maggiori informazioni

---

Maggiori informazioni in merito all'importazione di merci vegetali, al sistema del passaporto fitosanitario nonché alle malattie e ai parassiti dei vegetali sono disponibili all'indirizzo [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch).



La presente informativa è stata pubblicata a giugno 2019 e aggiornata a gennaio 2026 da:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG  
Servizio fitosanitario federale SFF  
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna  
Tel. +41 58 462 25 50  
[phyto@blw.admin.ch](mailto:phyto@blw.admin.ch)  
[www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch)